

CONVENZIONE DI TIROCINIO

La presente convenzione regola i rapporti tra:

l'Università Commerciale Luigi Bocconi, codice fiscale n. 80024610158, con sede legale in **via Sarfatti, 25, Milano**, rappresentata dal Procuratore Speciale Aida Riolo Coordinatore Ufficio Stage della Divisione Mercato (nata a Pisa il 22/9/1966) d'ora in avanti "l'Università"

e

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, codice fiscale 06909360635, con sede legale in Napoli, via S. Pansini n. 5 – Napoli CAP 80131, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vincenzo Viggiani, d'ora in avanti "l'Ente Ospitante"

di seguito le Parti

PREMESSO

- che l'Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine promuove, forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini (d'ora in avanti denominati tirocini o "stage");
- che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari ;
- che i tirocini oggetto della presente Convenzione possono avere natura curriculare o extracurriculare e che per entrambi devono essere garantiti i livelli di qualità e le condizioni previste dalle normativa vigente,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo del tirocinante e non deve avere finalità produttive, ma deve perseguire soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Articolo 3

Nel rispetto e richiamo alla presente Convenzione, per l'attivazione di ogni tirocinio, le Parti e il tirocinante stipuleranno un accordo attuativo, secondo il modello proposto in allegato (Allegato 1), contenente:

- a) Il progetto formativo del tirocinio;
- b) Il nominativo dei tutor;
- c) La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- d) Gli estremi identificativi delle assicurazioni, di cui al successivo articolo 5
- e) I diritti e gli obblighi del tirocinante

L'accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli aspetti di natura organizzativa, gestionale e finanziaria, gli obblighi assicurativi e ogni aspetto relativo alla sicurezza e alla responsabilità. Disciplina, inoltre diritti e obblighi del tirocinante, dell'Ente ospitante e dell'Università.

Articolo 4

La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento e previo accordo tra le Parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione alle condizioni indicate da parte dell'Ente ospitante o del tirocinante) deve essere anticipatamente motivata e comunicata all'Università.

Per ciascuna delle parti sono cause di interruzione dei singoli tirocini le seguenti fattispecie:

- qualora il comportamento del tirocinante sia tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- qualora l'Ente ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all'Università e al tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.

Articolo 5

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'A.O.U. si impegna a segnalare l'evento all'Università nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

L'Ente Ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente.

L'Ente Ospitante si impegna, infine, a segnalare tempestivamente all'Università ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Articolo 6

L'Università si impegna ad individuare un proprio tutor per ogni tirocinante il cui nominativo dovrà essere riportato nell'accordo attuativo a cura dell'Università.

L'Università si impegna ad indicare nell'accordo attuativo gli obblighi del tirocinante relativi al rispetto :

- degli impegni concordati nel progetto formativo e delle indicazioni del tutor dell'Ente ospitante;
- dei regolamenti dell'Ente ospitante e delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 7

L'Ente Ospitante si impegna a:

- rispettare il progetto formativo;
- seguire, per il tramite del tutor dell'Ente ospitante individuato, lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione, in applicazione del GDPR (UE) 2016/679;
- garantire all'Università il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8

L'Ente Ospitante si impegna a fornire al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., le Parti si impegnano a garantire, ciascuno per le proprie competenze, il rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Ente Ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Articolo 9

Al termine del tirocinio l'Ente ospitante, tramite il tutor, si impegna a:

- rilasciare al tirocinante un attestato relativo allo svolgimento del tirocinio;
- compilare la scheda di valutazione finale di stage, fornita dall'Università.

Il tutor dell'Ente Ospitante fornirà nella scheda di valutazione le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo realizzato ai fini della validazione delle competenze ad opera dell'Università.

L'Università si impegna a rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.

Articolo 10

La Presente Convenzione avrà validità un anno, a decorrere dalla data della deliberazione predisposta dall'Ente Ospitante e sarà rinnovata solo su richiesta formale, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 11

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta

per il perseguimento dei proprio fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università.

Articolo 12

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione in materia vigente.

Articolo 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, il foro competente sarà quello di Napoli.

Articolo 14

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 15

Il presente atto consta di quattro facciate su quattro fogli, numerate dal n. 1 al n. 4 e viene redatto in duplice originale, di cui una all'Università e una all'Ente Ospitante.

Napoli,

Per l'Università
Il Procuratore Speciale

Aida Riolo
(timbro e firma)

.....

Per l'Ente ospitante
Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Viggiani
(timbro e firma)

.....